



COMUNE DI BAGALADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Deliberazione
N. 04 del 27.03.2024

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2024. Conferma Tariffe.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno ventisette (27) del mese di marzo, alle ore 11,00 in Bagaladi nella residenza comunale, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione.
Sono presenti i Signori:

CONSIGLIERI	PRES.	Ass.	CONSIGLIERI	PRES.	Ass.
MONORCHIO SANTO	x		SGRO' DOMENICO ANTONINO		x
RUSSO FRANCESCO	x		ROMEO FRANCESCO GIOVANNI	x	
NUCERA CARMELO	x		MARRA BRUNO		x
MARRAPODI ANTONINO	x		BRANCA CARMELA FORTUNATA		x

PRESENTI: 5 ASSENTI: 3

A seguito delle dimissioni degli eletti e dei candidati surroganti, la composizione del Consiglio è priva di rappresentati della minoranza

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della redazione del presente atto;

Il Presidente del Consiglio, constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile dell'Area Contabile ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità tecnica e contabile, **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi degli artt. 49 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, inserito nella presente deliberazione.

I I P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c o m u n a l e

relaziona all'Assemblea sul quarto punto posto all'ordine del giorno, riportandosi agli atti depositati.

Relaziona all'Assemblea sul punto in oggetto posto all'ordine del giorno, riportandosi agli atti depositati. Nessuno dei consiglieri chiede di intervenire in merito.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Udita la relazione e l'invito del Presidente;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 18/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 2012, è stata prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il DM 22 dicembre 2023 che dispone il differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Vista la precedente delibera C.C. n. 9 del 03.04.2023, avente per oggetto "Applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2023. Conferma anno precedente";

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

Visto l'art.42 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano il cui esito di seguito si riporta:

Presenti e votanti:	cinque (n. 05)
Favorevoli:	cinque (n. 05)
Contrari:	zero
Astenuti:	zero

D E L I B E R A

Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, l'aliquota per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8%;

Di quantificare presuntivamente in € 65.000,00 il gettito derivante dalla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Inoltre, in relazione all'urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime

D E L I B E R A


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Oggetto: Applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2024. Conferma Tariffe.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.lgs 267/2000 e del Regolamento sul sistema dei controlli interni, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria Tributi
(Gottfrido Zappavigna)





Deliberazione del CONSIGLIO comunale n. 4 del 27.03.2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Carmelo NUCERA

IL SEGRETARIO Generale
Dott.ssa Patrizia BOGNONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L D.L.vo 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on- line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal ~~05 APR. 2024~~ e, contestualmente, è comunicata ai capigruppo consiliari.

Reg. Pubbl. n°..... del ~~05 APR. 2024~~ **05 APR. 2024**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(Francesca Suraci)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° e 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva in data 27.03.2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, ~~05 APR. 2024~~ **05 APR. 2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Patrizia Bognoni